

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI PER
COLPA GRAVE

stipulata tra

(il Contraente)

.....

e

(Società)

UNIPOLSAI

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 31.10.2024
alle ore 24.00 del 31.10.2028 S.T.R.

rateazione annuale al 31.10 di ogni anno

INDICE

DEFINIZIONI _____	3
ART. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE _____	5
1.1 Altre assicurazioni _____	5
1.2 Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio _____	5
1.3 Durata della polizza – Recesso _____	5
1.4 Recesso in caso di sinistro - Rinuncia _____	5
1.5 Oneri fiscali _____	5
1.6 Modifiche dell'assicurazione _____	5
1.7 Foro competente _____	5
1.8 Interpretazione del contratto e rinvio alle norme di legge _____	5
1.9 Dichiarazioni inesatte del Contraente _____	6
1.10 Variazione del rischio _____	6
1.11 Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio _____	6
1.12 Forma delle comunicazioni _____	6
1.13 Coassicurazione e Delega _____	6
1.14 Clausola Broker _____	7
ART. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE _____	7
2.1 Assicurato _____	7
2.2 Oggetto dell'Assicurazione _____	7
2.3 Inizio e termine della garanzia - retroattività _____	8
2.4 Garanzia postuma _____	8
2.5 Spese comprese nell'assicurazione _____	8
2.6 Massimali di garanzia _____	8
2.7 Esistenza di altre coperture _____	8
2.8 Giurisdizione Italiana _____	9
2.9 Esclusioni _____	9
2.10 DISCIPLINA DELLE ADESIONI ATTRAVERSO PIATTAFORMA ON-LINE _____	9
2.11 Elementi per il calcolo del premio _____	9
2.12 Denuncia del sinistro e comunicazioni alla Società _____	9
2.13 Vertenze affrontate dall'assicurato e responsabilità della compagnia _____	10
2.14 Liquidazione delle spese _____	10
2.15 Estensione di copertura per Attività Istituzionali svolte dai dipendenti al di fuori dell'orario di servizio (facoltativa, operante se versato il relativo premio) _____	10
2.16 Calcolo del premio _____	11

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

ENTE DI

APPARTENENZA: il Comune, l'Unione dei Comuni, il Consorzio tra Comuni, la Comunità di Valle, l'A.S.U.C. Amministrazione Separata Usi Civici, le Comunità Montane, le Aziende Speciali, il B.I.M., il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., ovvero l'Ente con il quale il **Dipendente/amministratore** abbia un rapporto di servizio o un mandato.

CONTRAENTE/ ASSICURATO:

Il singolo **Dipendente/Amministratore**, così come definito.

DIPENDENTE:

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'**Ente di appartenenza** o sia a questo collegata da rapporto di lavoro o servizio anche quando comandata presso Enti o comandata da parte di altri Enti o utilizzata in convenzione, a reggenza o a scavalco servizi o messa a disposizione o distaccata, compresi i lavoratori socialmente utili.

AMMINISTRATORE:

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'**Ente di appartenenza** in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso;

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione

DELEGATARIA:

l'Impresa Assicuratrice che emette e gestisce il contratto anche a nome delle Coassicuratrici

POLIZZA:

il documento che prova l'assicurazione

PREMIO:

la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici

MASSIMALE:

la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

SOCIETÀ/ ASSICURATORI:

la Compagnia assicuratrice

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia per la quale è prevista l'assicurazione

INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro.

DURATA DEL CONTRATTO:

il periodo che ha inizio e termine alle date indicate nella polizza.

PERIODO DI

ASSICURAZIONE:

il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.

PERIODO DI

EFFICACIA:

il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Altre assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dal comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro**, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

1.2 Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

1.3 Durata della polizza – Recesso

La presente polizza ha durata di 4 (quattro) anni, con scadenze annuali poste al 31.10 di ogni anno.

Il Contraente ha la facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

1.4 Recesso in caso di sinistro - Rinuncia

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

1.5 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

1.6 Modifiche dell'assicurazione

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

1.7 Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza il Contraente/Assicurato e la Società possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente/Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente/Assicurato.

1.8 Interpretazione del contratto e rinvio alle norme di legge

Si conviene che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.9 Dichiarazioni inesatte del Contraente

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente. La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.

1.10 Variazione del rischio

Il Contraente/Assicurato comunicherà per iscritto all'Assicuratore ogni mutamento che comporti un cambiamento o un aggravio del rischio coperto dalle garanzie prestate dalla presente polizza.

Le Modifiche rilevanti o gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, ai sensi e per gli effetti del Codice civile.

In caso di aggravamento del rischio, l'Assicuratore avrà inoltre il diritto di recedere dalla presente polizza ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'Assicuratore rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all'art. 1897 C.C.

Se, durante il periodo di assicurazione, ha luogo una delle Modifiche rilevanti, la copertura fornita in base alla presente polizza si applicherà esclusivamente agli atti illeciti commessi prima della data effettiva della Modifica rilevante.

1.11 Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società all'accensione del contratto ed entro 60 giorni dalla scadenza annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente/Assicurato il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente/Assicurato mediante la piattaforma on-line e/o supporto informatico e/o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente/Assicurato di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

1.12 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, email, pec, o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, indirizzato alla Società oppure al Broker al quale il Contraente/Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.

1.13 Coassicurazione e Delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto allegato.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile, la cui

firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza alla presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente/Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA costituitisi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del C.C., essendo tutte le Imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

1.14 Clausola Broker

Broker incaricato per la gestione della presente polizza è RTI Inser Spa – Willis Italia Spa

Il Contraente/Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato RTI Inser Spa – Willis Italia Spa sono in misura del 1.36%.

ART. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2.1 Assicurato

Rivestono la qualifica di Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

- A) Sindaco, Assessori, Presidente di Comunità, di B.i.m, di A.S.U.C. e Membri del Cda
- B) Consiglieri, Presidente Del Consiglio, Presidenti Circostrizionali
- C) Segretario e/o Dirigenti e/o Direttori
- D) Responsabili Atti Gestionali
- E) Responsabili Atti Gestionali Dell'ufficio Tecnico e/o Progettisti Dipendenti
- F) Altri Dipendenti

durante lo svolgimento delle loro funzioni.

L'Assicurato assume la veste del Contraente, ovvero della persona fisica che stipula l'assicurazione e adempie, con oneri a proprio carico, agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, esercitando di conseguenza tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

2.2 Oggetto dell'Assicurazione

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità - nonché extragiudiziale e peritale, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza che dovessero essere sostenute dagli Assicurati, così come individuati in polizza, a tutela dei loro interessi a seguito di atti e fatti connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate per conto dell'Ente di appartenenza.

L'Assicurazione vale altresì per le cariche ricoperte e gli incarichi svolti dai singoli **Assicurati**, anche a titolo gratuito:

- in rappresentanza, su nomina o designazione dell'Ente di appartenenza in organi di gestione o di indirizzo di Enti (comprese Agenzie e Cassa Antincendi), Aziende, Istituzioni, Organismi pubblici, Fondazioni, Società pubbliche o private o forme associative di Enti locali (tra cui i Consorzi);
- in rappresentanza, su nomina o designazione del Consiglio delle autonomie locali o dei rispettivi organi o del Consorzio dei Comuni trentini in organi di gestione o di indirizzo di Enti (comprese Agenzie e Cassa Antincendi), Aziende, Istituzioni, Organismi pubblici, Fondazioni, Società pubbliche o private o forme associative di Enti locali (tra cui i Consorzi);

- nei Comitati di indirizzo o nei Consigli di amministrazione di società in house partecipate dall'Ente di appartenenza dell'Assicurato.

La garanzia non sarà operante nei seguenti casi:

- se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è connesso al servizio ed alle mansioni cui è adibito l'amministratore, il dipendente o le altre figure assicurate;
- se sussiste dolo dell'Assicurato.

E' in ogni caso esclusa la copertura delle spese sostenute per la mera attività di consulenza non prestata in conseguenza di un procedimento giudiziale che coinvolga l'assicurato.

2.3 Inizio e termine della garanzia - retroattività

La garanzia è operante per i sinistri denunciati durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti od i fatti si sono verificati, purché non antecedenti a 5 (cinque) anni dalla data di decorrenza della presente polizza.

2.4 Garanzia postuma

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni 5 (cinque) a condizione che gli atti od i fatti che hanno dato origine ai sinistri siano stati posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza, compreso il periodo di retroattività.

2.5 Spese comprese nell'assicurazione

La garanzia è operante per le spese necessarie:

- a) per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dall'Assicurato, nell'esercizio della sua attività, per fatto colposo o doloso di terzi, anche originato da eventi relativi alla circolazione stradale, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti;
- b) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti aperti a carico dell'Assicurato, in conseguenza di fatti connessi all'espletamento della funzione esercitata dall'Assicurato stesso, per responsabilità civile, amministrativa, patrimoniale, contabile, penale, compresi i procedimenti derivanti dalla circolazione stradale nonché quelli disciplinari di fronte alla propria Associazione di categoria o proprio Albo/Ordine professionale,
- c) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo da qualsiasi causa originati;
- d) per opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie.

2.6 Massimali di garanzia

Opzione A)

€ 65.000,00 (sessantacinquemila) per assicurato senza limitazioni per anno e per sinistro

Opzione B)

€ 130.000,00 (centotrentamila) per assicurato senza limitazioni per anno e per sinistro

2.7 Esistenza di altre coperture

Nei casi in cui l'assistenza legale venga prestata dall'assicuratore della responsabilità civile ai sensi dell'art.1917 del Codice Civile in conseguenza di polizza R.C. stipulata dal singolo Assicurato relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dal singolo contratto opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- in eccedenza rispetto alle prestazioni effettivamente erogate dalla suddetta assicurazione;
- per l'assistenza legale che si renda necessaria qualora, per la stessa controversia, l'assicurato venga coinvolto in un procedimento penale e/o amministrativo, fermo quanto previsto all'art. 2.9 lett. a) e

sempre che non costituisca duplicazione di attività.

2.8 Giurisdizione Italiana

L'assicurazione vale per i fatti e/o gli atti soggetti alla giurisdizione italiana e della Comunità Europea.

2.9 Esclusioni

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso in cui, sussistendo imputazione o citazione per fatto doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione e/o condanna per fatto colposo; sono equiparate al proscioglimento: l'archiviazione, la decisione di non luogo a procedere, la prescrizione o altro esito diverso dalla condanna; fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il caso assicurativo come previsto all'art. 2.12 la Società provvederà all'anticipo delle spese legali o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertate nei confronti dell'Assicurato, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri, spese legali e/o peritali, eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
- b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate salvo quanto previsto dall'art. 2.2 e dall'estensione di garanzia di cui all'art. 2.15;
- c) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
- d) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati.

2.10 Disciplina delle adesioni attraverso piattaforma on-line

Il Contraente/Assicurato potrà sottoscrivere la polizza accedendo alla piattaforma on-line, messa a disposizione dalla Società, attraverso apposito login e password.

Il Contraente/Assicurato una volta entrato nella piattaforma on-line, provvederà ad inserire i propri dati personali, scegliere la copertura adatta alla propria posizione e procedere con il pagamento del premio e la sottoscrizione della polizza.

2.11 Elementi per il calcolo del premio

Il premio è annuale ed è determinato in cifra fissa per ciascun Contraente/Assicurato e per tutta la durata del contratto ed è da considerarsi quale premio minimo, non frazionabile.

2.12 Denuncia del sinistro e comunicazioni alla Società

Il Contraente/Assicurato, una volta a conoscenza del ricevimento di un atto giudiziale dal quale possa conseguire una controversia che impegni la garanzia prestata, deve fare denuncia di sinistro alla Società o al Broker a mezzo lettera raccomandata (anche a mano), e-mail, pec, od altro mezzo certo. Nella denuncia di sinistro, il Contraente/Assicurato deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate. A seguito della denuncia di sinistro il Contraente/Assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa.

La nomina di un secondo legale, sempre che non costituisca duplicazione di attività, s'intende assicurata nei seguenti casi:

- qualora, per la stessa controversia, si proceda a carico del Contraente/Assicurato in più procedimenti di natura diversa (civile e/o penale e/o amministrativa) o in altro procedimento (diverso da questi ultimi) che richieda una prestazione specializzata;
- per il legale domiciliatario, in tutti i gradi di giudizio compreso il primo.

In tutti i casi diversi dai precedenti potrà essere posto a carico della Società un secondo legale solo se espressamente consentito da quest'ultima.

La Società, con il consenso del Contraente/Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile

informazione nonché copia di atti e documenti. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

2.13 Vertenze affrontate dall'assicurato e responsabilità della compagnia

La Società non è responsabile dell'operato dei legali dei consulenti e dei periti, purché siano stati scelti dal Contraente/Assicurato.

In caso di motivato disaccordo tra il Contraente/Assicurato e la Società sull'opportunità di proseguire la vertenza il diniego dovrà essere espresso in forma scritta, dettagliatamente motivato ed inviato all'Assicurato da parte della Società; il Contraente/Assicurato ha comunque la facoltà di agire per proprio conto. Qualora l'esito della vertenza sia stato più favorevole di quello valutato dalla Società, l'Assicurato può chiedere il rimborso delle spese sostenute.

L'esecuzione forzata di un titolo ottenuta dal Contraente/Assicurato verrà limitata a due tentativi.

2.14 Liquidazione delle spese

La Società liquiderà al Contraente/Assicurato solo dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e in presenza di regolare parcella, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Eventuali contestazioni da parte della Società sulla congruità della parcella dovranno essere tempestive, dettagliatamente motivate e inviate all'Contraente/Assicurato in forma scritta. Tutte le somme comunque ottenute a titolo di risarcimento del danno per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente al Contraente/Assicurato. Mentre, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore del Contraente/Assicurato, spetta alla Società, nei limiti dell'esborso sostenuto.

Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società, anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.

Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l'Assicurato al pagamento.

Sono a carico del Contraente/Assicurato le somme dovute per:

- pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- le multe e le ammende.

2.15 Estensione di copertura per Attività Istituzionali svolte dai dipendenti al di fuori dell'orario di servizio (facoltativa, operante se versato il relativo premio)

Nel caso il Contraente/Assicurato paghi il relativo premio, la garanzia si intende estesa alle Attività Istituzionali svolte al di fuori dell'orario di servizio come di seguito definite, autorizzate dall'ente di appartenenza in base alle disposizioni vigenti.

Definizione di Attività Istituzionali al di fuori dell'orario di servizio

1. partecipazioni a Commissioni di collaudo di opere o lavori pubblici (o privati realizzati mediante finanziamento pubblico o da parte di Società partecipate pubbliche) per conto di altri Enti (pubblici o privati)
2. altri incarichi conferiti da altri Enti (pubblici, privati finanziati da una Pubblica Amministrazione, Società a partecipazione pubblica) per consulenze o per partecipazioni a Commissioni di gara o di concorso o ad altre Commissioni presso l'Ente conferente e in generale prestazioni occasionali per collaborazioni o consulenze su incarico di altri soggetti diversi dall'Ente di appartenenza

2.16 Calcolo del premio

Opzione A)

€ 65.000,00 (sessantacinquemila) per assicurato senza limitazioni per anno e per sinistro

<i>Categoria</i>	<i>Premio annuo lordo procapite €</i>
Sindaco, Assessori, Presidente di Comunità, di B.i.m., di A.S.U.C., Membri del Cda
Consiglieri, Presidente del Consiglio, Presidenti Circostrizionali
Segretario e/o Dirigenti e Direttori
Responsabili Atti Gestionali: vi sono ricompresi i Capi ufficio amministrativi, gli avvocati, i dipendenti tecnici con indennità per lo svolgimento di attività tecnica inferiore ad € 2.000,00, il personale con area direttiva
Responsabili Atti Gestionali dell'ufficio Tecnico e/o Progettisti Dipendenti: risultano inclusi i Capi Ufficio Tecnici (quindi quelli dei servizi viabilità, reti, gestioni strade e parchi, mobilità, edilizia pubblica, gestione fabbricati), i dipendenti tecnici con indennità per lo svolgimento di attività tecnica superiore ad € 2.000,00
Altri dipendenti

Opzione B)

€ 130.000,00 (centotrentamila) per assicurato senza limitazioni per anno e per sinistro

<i>Categoria</i>	<i>Premio annuo lordo procapite €</i>
Sindaco, Assessori, Presidente di Comunità, di B.i.m., di A.S.U.C., Membri del Cda
Consiglieri, Presidente del Consiglio, Presidenti Circostrizionali
Segretario e/o Dirigenti e Direttori
Responsabili Atti Gestionali vi sono ricompresi i Capi ufficio amministrativi, gli avvocati, i dipendenti tecnici con indennità per lo svolgimento di attività tecnica inferiore ad € 2.000,00, il personale con area direttiva
Responsabili Atti Gestionali dell'ufficio Tecnico e/o Progettisti Dipendenti: risultano inclusi i Capi Ufficio Tecnici (quindi quelli dei servizi viabilità, reti, gestioni strade e parchi, mobilità, edilizia pubblica, gestione fabbricati), i dipendenti tecnici con indennità per lo svolgimento di attività tecnica superiore ad € 2.000,00
Altri Dipendenti

Estensione di copertura per Attività Istituzionali svolte dai dipendenti al di fuori dell'orario di servizio (facoltativa)

- 1) partecipazioni a Commissioni di collaudo di opere o lavori pubblici (o privati realizzati mediante finanziamento pubblico o da parte di Società partecipate pubbliche) per conto di altri Enti (pubblici o privati)
premio minimo annuo lordo €

- 2) altri incarichi conferiti da altri Enti (pubblici, privati finanziati da una Pubblica Amministrazione, Società a partecipazione pubblica) per consulenze o per partecipazioni a Commissioni di gara o di concorso o ad altre Commissioni presso l'Ente conferente e in generale prestazioni occasionali per collaborazioni o consulenze su incarico di altri soggetti diversi dall'Ente di appartenenza.
premio minimo annuo lordo €

L'adesione all'estensione di cui al punto 1) comprende automaticamente l'estensione al punto 2)

Modalità operative

- Nel caso in cui l'assicurato sia dipendente presso più Enti e svolga attività diverse, il premio da pagare sarà quello relativo all'attività che prevede il premio maggiore.
- Nel caso in cui l'assicurato sia dipendente e amministratore, dovrà pagare il premio sia da dipendente che quella da amministratore.
- Nel caso in cui l'assicurato sia eletto amministratore presso più Enti dovrà corrispondere il premio riferito a ciascuna carica ricoperta.

Il Contraente

La Società
